

TI_GERICHTE 15.1998.37 vom 13. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.37

FR: TI_GERICHTE 15.1998.37 du 13 février 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.37 del 13 febbraio 1998

Erwägungen

E. 2

Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull'applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev'essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). L'amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d'ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l'iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell'autorità di vigilanza l'esame della corretta applicazione da parte dell'amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

E. 3

In concreto l'UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo Stato, qualificandole come “Spese di massa”. Nella misura in cui l'ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla realizzazione della part. _____ RFD di _____, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa, in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso della _____ si rivela infondato. L'esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo Stato è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull'esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

E. 4

Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato quali debiti di massa “ ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “ prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione ”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo Stato sorgono in parte per effetto della realizzazione dell’immobile, in quanto solo in tale occasione è possibile stabilire il prezzo di aggiudicazione del fondo, che servirà da base di calcolo per le imposte in oggetto, ed in parte si tratta di pretese fiscali, imposte immobiliari, sorte dopo la dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, l’imposta cantonale 1995/96/97, l’imposta comunale 1995/96/97, la tassa cantonale sull’utile immobiliare e l’imposta federale diretta sull’utile di vendita, sono da ritenere quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione .

E. 5

Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamato l’art. 262 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 13 febbraio 1998 della _____ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.